

Segreteria Generale

Affari Legali – Giustizia Sportiva/ic

Roma, 28 marzo 2024

Egr. Sig.

Raffaele Cusmano

c/o Avv. Santi Delia

Tramite mail: santi.delia@avvocatosantidelia.it

Mail pec: avvsantidelia@pnfpec.it

E

Alla Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, pc

Società SSD Unime

Società Pol. Muri Antichi

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Raffaele Cusmano (tess. FIN 225479) Procedimento 1/FIN/2024; Decisione 3/2024.

Con la presente si trasmette il provvedimento depositato in data odierna.

“Il giorno 19 marzo si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

*- il Procuratore Federale in data 13.02.2024 deferiva al Tribunale Federale – I sezione l'atleta **Raffaele CUSMANO** (TESS. N. 225479) per la violazione dell'art 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25 Reg. cit., comma 3 lettere b) e d), degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione all'art. 22.13 e 22.14 del del Regolamento Tecnico di Pallanuoto;*

- la contestazione nei confronti del soggetto deferito muoveva dalle lesioni riportate dall'atleta Alberto Lanto, giocatore della Muri Antichi Catania (ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra, successivamente suturata con punti), a causa di un colpo volontario inferto dal Cusmano, atleta avversario della SSD Unime Messina durante l'incontro di pallanuoto di serie B maschile del 02.12.2023 tra le suddette società;

- l'atleta deferito, ritualmente patrocinato, presentava una memoria difensiva invocando l'involontarietà del proprio gesto, determinato da un normale scontro di gioco avvenuto durante un'azione di ripartenza avversaria;

- all'udienza del 19.03.2024, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni: il P.F. chiedendo n. 8 (otto) giornate di squalifica del deferito, mentre la difesa di quest'ultimo ne chiedeva il proscioglimento;

RITENUTO CHE

- la documentazione medica e i rilievi fotografici afferenti l'atleta infortunato danno conto del trauma subito all'arcata sopraccigliare sinistra;

- la Procura federale attribuisce la causa del trauma a un pugno violento sferrato volontariamente dal Cusmano, dopo avere afferrato la testa dell'avversario, e per di più fuori da un'azione di gioco;

- il verbale di gara non reca alcun provvedimento disciplinare al riguardo, tuttavia, si dà conto da parte dell'arbitro di una sospensione momentanea della partita per il colpo subito dal giocatore Lanto e della fuoriuscita di sangue dal suo volto;

- il filmato acquisito agli atti rammostra i due giocatori vicini, proprio nel momento del contatto; l'azione di gioco, sicuramente a palla lontana, può essere così ricostruita: il Cusmano lancia la palla verso la propria sfera di attacco, l'azione evidentemente sfuma in quanto si vede il giocatore Lanto iniziare a nuotare per la ripartenza in direzione della porta avversaria, affiancato dal Cusmano in marcatura; il Cusmano si ferma subito, non nuota e con il corpo in posizione verticale ostacola e arresta in qualche modo la ripartenza del Lanto;

- la dinamica veloce e i movimenti dei due corpi non consentono di determinare con certezza se il colpo accusato dal Lanto sia stato inferto in modo intenzionale dal Cusmano, certo è che quest'ultimo ha volontariamente contrastato il pallanuotista avversario con una modalità aggressiva e violenta, tanto il danno arrecatogli;



- pertanto, la responsabilità disciplinarmente rilevante del deferito può accertarsi senz'altro ai sensi delle norme federali contestate e dell'art. 22.13 del Regolamento tecnico di pallanuoto che prevede e punisce cattive condotte connotate da aggressività, anche se poste in essere senza intenzionalità;

- in considerazione di quanto sopra, anche la determinazione della sanzione va ridimensionata rispetto alla richiesta del P.F.

P.Q.M.

Il Tribunale, I Sezione, letti gli atti e sentite le parti irroga alla atleta Raffaele Cusmano (tess. FIN 225479) la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata da scontare nel proprio Campionato di appartenenza a partire dalla notifica del presente provvedimento, per violazione art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25 comma 3 lettere b) e d) degli artt. 1,2 e 5 del Codice di Comportamento sportivo, dell'art 6 Statuto FIN, dell'art. 12 del Regolamento organico, dell'art. 13 Statuto e del Regolamento Tecnico Pallanuoto vigente."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

